



SOMMARIO

MESE DI NOVEMBRE 2006

IL NUOVO REGIME IVA DELLE CESSIONI
IMMOBILIARI E I CHIARIMENTI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. 1

NOTIZIE FLASH
AREA CONSULENZA DEL LAVORO PAG. 7

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE:
IL COMMERCIO EUROPA/CINA ED
IL RUOLO DELLA NORMAZIONE PAG. 8

AMBIENTE E SICUREZZA:
NOVITÀ IN TEMA DI SICUREZZA
DEL LAVORO PAG. 9

SPECIALE FINANZIAMENTI PAG. 10

SCADENZARIO PAG. 11

IL NUOVO REGIME IVA DELLE CESSIONI IMMOBILIARI E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dopo esserci occupati, nello scorso numero, delle novità del regime delle locazioni immobiliari, con questa informativa intendiamo illustrare il nuovo regime IVA delle cessioni immobiliari in vigore dal 12.8.2006, sempre a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Decreto contenente la c.d. "Manovra correttiva".

Riferimenti:

Art. 35, commi da 8 a 10-sexies, DL n. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006
Circolare Agenzia Entrate 4.8.2006, n. 27/E

In sede di conversione in legge del DL n. 223/2006 contenente la c.d. "Manovra correttiva", il regime IVA delle cessioni immobiliari è stato interessato da numerose novità.

In particolare le modifiche riguardano le cessioni di immobili strumentali, con riferimento ai quali è stato introdotto nell'art. 10, DPR n. 633/72 il nuovo n. 8-ter.

L'art. 10, n. 8-bis, unitamente al nuovo n. 8-ter, prevede ora l'**esenzione IVA** per:

N. 8-BIS

le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

N. 8-TER

le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Rispetto alla versione originaria del Decreto, che stabiliva l'esenzione IVA per tutte le cessioni di immobili, sia abitativi sia strumentali, tranne quelle poste in essere dalle imprese costruttrici dell'immobile ovvero che vi hanno effettuato interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e), Legge n. 457/78 (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica) entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione/intervento, la legge di conversione:

- con riferimento a **tutte le tipologie di immobili, sia abitativi sia strumentali**, riduce a **4 anni** il predetto periodo di 5 anni entro il quale la cessione, effettuata dall'impresa costruttrice o di

ristrutturazione (anche tramite appalto), risulta imponibile IVA;

- con specifico riferimento agli **immobili strumentali**, introduce una serie di ulteriori **deroghe al regime di esenzione IVA**, riprese anche in relazione alle locazioni degli stessi. Per le cessioni di immobili strumentali, esenti in linea generale, è infatti prevista **l'imponibilità IVA**:

IVA:

- **per obbligo**, oltre che per le cessioni effettuate dall'impresa costruttrice o di ristrutturazione (anche tramite appalto) entro il predetto termine di **4 anni** dall'ultimazione della costruzione/intervento, anche in due ipotesi collegate con la situazione soggettiva dell'acquirente, ossia:

1. **acquirente soggetto passivo IVA con pro-rata non superiore al 25%** (lett. b, n. 8-ter);

N.B. Nella Circolare 4.8.2006, n. 27/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che a tal fine va fatto (provvisoriamente) riferimento **alla percentuale risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente**, ovvero, qualora ciò non sia possibile (ad esempio, inizio attività in corso d'anno), alla percentuale calcolata in via presuntiva. Qualora successivamente l'acquirente riscontri, dalla dichiarazione IVA dell'anno della cessione, che la percentuale di pro-rata risulti non superiore al 25%, dovrà comunicarlo al cedente, al fine di consentire a quest'ultimo l'applicazione dell'IVA all'operazione.

2. **acquirente soggetto "privato"** che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione (lett. c, n. 8-ter); in quanto "consumatore finale", lo stesso non può recuperare l'IVA applicata sulla cessione.

- **per opzione** (lett. d, n. 8-ter), nelle altre ipotesi in cui la cessione rientra nell'esenzione IVA.

Il nuovo regime IVA delle cessioni immobiliari applicabile **dal 12.8.2006** (data di entrata in vigore della legge di conversione) può essere così sintetizzato:

NUOVO REGIME IVA DELLE CESSIONI IMMOBILIARI DOPO LA CONVERSIONE DEL DL 223/2006			
TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CEDENTE	ACQUIRENTE	TRATTAMENTO IVA
Abitativo	Impresa costruttrice o di ristrutturazione entro 4 anni dall'ultimazione	Qualsiasi	Imponibile
	Qualsiasi altra impresa(*)		Esente (art. 10, n. 8-bis)
Strumentale	Impresa costruttrice o di ristrutturazione entro 4 anni dall'ultimazione	Qualsiasi	Imponibile
	Qualsiasi altra impresa	Soggetto passivo IVA con pro-rata ≤ 25%	Imponibile
		Soggetto privato	
Diverso dai precedenti	Diverso dai precedenti	Esente (art. 10, n. 8-ter), salvo opzione per l'imponibilità	

(*) comprese le imprese di **compravendita immobiliare** che, nel regime ante DL n. 223/2006, erano escluse dal regime di esenzione IVA previsto per i fabbricati abitativi ed effettuavano cessioni imponibili

Come ribadito nella citata Circolare n. 27/E:

→ la distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali va operata sulla base della **classificazione catastale, a prescindere dall'effettivo utilizzo**. Pertanto costituiscono:

- **immobili ad uso abitativo** quelli classificati nelle categorie catastali **da A/1 ad A/9 e A/11**, inclusi gli immobili censiti in un'altra categoria catastale (ad esempio, box, cantina, ecc.) che costituiscono pertinenze di un fabbricato avente destinazione abitativa;
- **immobili strumentali** quelli "che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni", classificati nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10;

→ vanno considerate "imprese costruttrici" non solo le imprese che eseguono direttamente i lavori di costruzione, ma anche quelle che si avvalgono di imprese terze. Inoltre, richiamando la precisazione contenuta nella Circolare 11.7.96, n. 182/E, per impresa costruttrice si intende anche quella che "**occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita, a nulla**

influenza che la materiale esecuzione dei lavori sia eventualmente da essa affidata, in tutto o in parte, ad altre imprese".

DICHIARAZIONI DA RENDERE NELL'ATTO DI CESSIONE

Sulla base di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 27/E, va tenuto presente che negli atti relativi alle cessioni di immobili strumentali va riportata:

- la **dichiarazione dell'acquirente** in merito alla percentuale di **pro-rata** come sopra determinata ovvero attestante il suo status di **soggetto privato**; qualora si tratti di un ente non commerciale, dovrà dichiarare che l'acquisto dell'immobile è effettuato nell'ambito dell'attività non commerciale;
- l'**opzione esercitata dal cedente per l'imponibilità IVA**. L'opzione manifestata nell'atto **si riferisce alla sola cessione oggetto dell'atto** e non si riflette su eventuali successive cessioni (per le quali, quindi, andrà ripetuta).

APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI

IMMOBILI ABITATIVI

Per le cessioni di immobili abitativi, le imposte di registro, ipotecarie e catastali continuano ad applicarsi con le consuete regole, vale a dire:

- in caso di **cessioni imponibili IVA**, in misura **fissa (€ 168 x 3)**;
- in caso di **cessioni esenti IVA**:
 - in misura proporzionale pari al **7% imposta di registro + 2% ipotecarie + 1% catastali** ovvero
 - al ricorrere delle condizioni per usufruire dell'agevolazione "prima casa", in misura pari al **3% imposta di registro + ipotecarie e catastali in misura fissa (€ 168 x 2)**.

IMMOBILI STRUMENTALI

Le cessioni di immobili strumentali sono interessate dalle seguenti novità :

- applicazione dell'**imposta di registro**, in misura fissa di **€ 168**, sia che si tratti di **cessioni imponibili IVA** che di **cessioni esenti IVA**;
- applicazione delle **imposte ipotecarie e catastali** in misura proporzionale (**3% ipotecarie + 1%**

catastali) per tutte le cessioni di immobili strumentali anche se imponibili IVA.

Ciò per effetto dell'art. 35, comma 10-bis, DL n. 223/2006, che ha aumentato al 3% l'imposta ipotecaria.

Il citato art. 35, al comma 10-sexies contiene un'**agevolazione** specifica relativa **agli immobili strumentali da concedere o concessi in leasing**: gli **acquisti** (da parte della società concedente) e i **riscatti** (da parte dell'utilizzatore) effettuati **a decorrere dall'1.10.2006** usufruiscono della **riduzione dal 4% al 2% dell'ammontare complessivo delle imposte ipotecarie e catastali**. L'agevolazione è riservata a società di leasing, banche e intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107, D.Lgs. 385/93.

NUOVO REGIME IVA - REGISTRO - IPOCATASTALI DELLE CESSIONI IMMOBILIARI DOPO LA CONVERSIONE DEL DL 223/2006

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CEDENTE	ACQUIRENTE	IVA	REGISTRO E IPOCATASTALI
Abitativo	Impresa costruttrice o di ristrutturazione entro 4 anni dall'ultimazione	Qualsiasi	Imponibile	€ 168 x 3
	Qualsiasi altra impresa		Esente (art. 10, n. 8)	7% registro (**) + 2% ipotecarie + 1% catastali
Strumentale	Impresa costruttrice o di ristrutturazione entro 4 anni dall'ultimazione	Qualsiasi	Imponibile	€ 168 registro + 3% ipotecarie + 1% catastali (***)
	Qualsiasi altra impresa	Soggetto passivo IVA con pro-rata ≤ 25% (*)	Imponibile	
		Soggetto privato (*)	Esente (art. 10 n. 8-ter) salvo opzione per l'imponibilità (*)	
		Diverso dai precedenti		
Qualsiasi	Soggetto privato	Qualsiasi	-----	7% registro + 2% ipotecarie + 1% catastali (**)

(*) la condizione soggettiva dell'acquirente e l'opzione per l'imponibilità devono risultare dal **contratto**

(**) al ricorrere delle **condizioni "prima casa"**, si applica l'imposta di registro in misura pari al 3% e le

imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (€ 168 x 2)


(***) gli acquisti/riscatti di beni da concedere/concessi in **leasing** usufruiscono dall'1.10.2006 della riduzione all'1,5% delle imposte ipotecarie e allo 0,5% delle imposte catastali

DETRAZIONE DELL'IVA A CREDITO

Con riferimento al regime di detrazione dell'IVA a credito per i soggetti che pongono in essere

DETRAZIONE IVA SU ACQUISTO, LOCAZIONE, MANUTENZIONE, ECC. DI FABBRICATI ABITATIVI

(ART. 19-BIS 1, LETT. I)
DAL 4.7.2006



AMMESSA per imprese di costruzione e imprese di ristrutturazione (ex CM 11.7.96, n. 182/E).

ESCLUSA per altre imprese (anche di compravendita immobiliare).

N.B. La lett. i) in esame non contiene alcun riferimento agli immobili strumentali per i quali è prevista, in linea generale, la detrazione dell'IVA a credito. Infatti, sarà la **"destinazione" dell'immobile** (utilizzato per l'esercizio dell'attività, locato a terzi, ecc.) che **determinerà la sorte dell'IVA a credito**.

Va considerato inoltre che, se per effetto del nuovo art. 10, nn. 8-bis) e 8-ter) le cessioni di fabbricati poste in essere dalle imprese di compravendita immobiliare risultano esenti IVA, le stesse sono comunque soggette all'indetraibilità dell'IVA a credito **"per afferenza" con operazioni esenti** ex art. 19, comma 2.

La regola dell'indetraibilità dell'IVA a credito **"affidente" operazioni esenti** riguarda però più in generale tutte le imprese che effettuano cessioni di fabbricati esenti IVA.

Tuttavia, con riferimento agli immobili strumentali per non subire l'effetto di indetraibilità dell'IVA derivante dall'effettuazione di operazioni esenti, l'impresa cedente ha in ogni caso la possibilità di **optare per l'imponibilità IVA**.

A seguito del nuovo regime delle cessioni immobiliari stabilito dal Decreto in esame, si possono pertanto presentare le seguenti ipotesi:

- **impresa di costruzione/ristrutturazione**, che **cede soltanto fabbricati entro 4 anni** dalla conclusione della costruzione/intervento: effettuando solo operazioni imponibili IVA, può continuare a detrarre l'IVA a credito;

operazioni di cessione immobiliare, va considerata innanzitutto la **modifica del regime di indetraibilità oggettiva** di cui all'art. 19-bis 1, lett. i), DPR n. 633/72, che si sostanzia nell'**esclusione delle imprese che hanno per oggetto la compravendita immobiliare** dai soggetti per i quali l'IVA relativa all'acquisto, locazione, manutenzione, recupero, gestione, ecc. di

fabbricati abitativi è detraibile.

Dal 4.7.2006 le predette imprese devono pertanto rendere **indetraibile** l'IVA relativa agli acquisti e alle prestazioni di manutenzione, recupero, ecc. di fabbricati abitativi.

- **impresa di costruzione/ristrutturazione**, che **cede anche fabbricati ultimati da più di 4 anni**: effettuando anche cessioni esenti IVA (per i fabbricati abitativi non vi è infatti la possibilità di opzione per l'imponibilità), è tenuta ad applicare il pro-rata di cui all'art. 19, comma 5. Ancorché il passaggio al regime di esenzione non configuri un "inizio attività" così come previsto dal citato comma 5, si ritiene opportuno (o quantomeno consigliabile) operare la detrazione, dal 4.7.2006, sulla base di un pro-rata "presunto";

- **impresa di compravendita immobiliare**: se cede soltanto immobili strumentali optando per l'imponibilità, non subisce limitazioni alla detrazione dell'IVA a credito. Qualora invece tratti anche immobili abitativi, effettuando anche cessioni esenti IVA (per i fabbricati abitativi non vi è infatti la possibilità di opzione per l'imponibilità), è tenuta ad applicare il pro-rata di cui all'art. 19, comma 5, con le conseguenze sopra esaminate;

- **altre imprese**, che effettuano cessioni di fabbricati abitativi o strumentali. Si può ritenere che, rispetto al regime ante DL n. 223/2006, la situazione non sia di fatto cambiata. Infatti le cessioni di fabbricati abitativi sono (ed erano) comunque esenti da IVA, mentre per gli immobili strumentali resta la possibilità di optare per l'imponibilità. In mancanza dell'opzione, l'operazione è esente

IVA con la conseguente indetraibilità dell'IVA a credito "per afferenza".

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Le modifiche alla versione originaria del Decreto hanno notevolmente ridimensionato le conseguenze, inizialmente molto pesanti, collegate con la necessità di operare la c.d. "rettifica della detrazione" disciplinata dall'art. 19-bis 2, DPR n. 633/72, ossia di "restituire" all'Erario una parte dell'IVA a credito detratta in sede di acquisto dell'immobile.

Al fine di "garantire la tutela del legittimo affidamento" del contribuente, il comma 9 dell'art. 35, DL n. 223/2006 ha introdotto una **disciplina transitoria** che deroga, in sede di prima applicazione del nuovo regime, alla disciplina generale della rettifica della detrazione.

IMMOBILI ABITATIVI

In particolare, è previsto che **la rettifica non va effettuata** relativamente agli **immobili abitativi**:

- a) **posseduti al 4.7.2006**; come precisato nella citata Circolare n. 27/E, tale ipotesi concerne le imprese che sono passate dall'imponibilità all'esenzione IVA, ossia le imprese di compravendita immobiliare;
- b) **posseduti dalle imprese che li hanno costruiti/ristrutturati**, per i quali il termine di 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o ristrutturazione è scaduto entro il 4.7.2006, ossia **ultimati entro il 4.7.2002**.

Pertanto, le imprese di costruzione/ristrutturazione che cedono immobili "vecchi" (o meglio, ultimati entro il 4.7.2002) non incorrono nell'obbligo di rettifica della detrazione che scatterebbe in considerazione del fatto che la relativa cessione rientra nell'esenzione IVA.

IMMOBILI STRUMENTALI

Relativamente agli immobili strumentali, l'obbligo di rettifica, escluso in via generale, scatta soltanto nell'ipotesi in cui nel primo atto, stipulato successivamente al 12.8.2006, l'impresa cedente non eserciti l'opzione per l'imponibilità IVA.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA RETTIFICA

Circa le modalità di effettuazione della rettifica, si rammenta infine che:

- **la rettifica interessa gli immobili acquistati dall'1.1.98**. Infatti agli immobili acquistati precedentemente, così come chiarito nella CM 24.12.97, n. 328/E, tale disposizione non è applicabile;
- in sede di conversione, è stata soppressa la disposizione originaria che prevedeva modalità particolari per il versamento dell'IVA dovuta a seguito di rettifica. Dovranno pertanto essere seguite le regole di cui al citato art. 19-bis 2, comma 9 (rettifica nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificata la variazione);
- la rettifica va effettuata con modalità differenziate a seconda che l'impresa abbia applicato o meno il pro-rata di detraibilità.

Per l'impresa che applicava già nel 2006 il pro-rata, la rettifica va effettuata, come stabilito dal comma 4, soltanto in presenza (a consuntivo) di una **variazione percentuale superiore a 10 punti**.

In tale situazione la rettifica è pari ad un **decimo della differenza tra l'IVA detratta all'atto dell'acquisto e quella detraibile a seguito dell'applicazione del pro-rata del 2006**.

Così, ad esempio, se nell'anno di acquisto dell'immobile (2002) è stato detratto il 90% dell'IVA a credito e il pro-rata del 2006 si è ridotto al 40%, la rettifica sarà pari ad un **decimo del 50%** (ossia il 5%) dell'IVA a credito relativa all'acquisto dell'immobile.

Diversamente, per l'impresa che non ha applicato nel 2006 il pro-rata, la rettifica va operata con le regole dettate dal comma 3, ossia in relazione al **cambiamento del regime IVA delle operazioni attive**.

In tale situazione la rettifica va calcolata con riferimento a **tanti decimi dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio**. Sul punto la citata Circolare n. 27/E non ha chiarito come conteggiare il 2006, considerato che la variazione del regime è avvenuta in corso d'anno.

N.B. Va evidenziato che la rettifica concerne anche le eventuali spese di trasformazione, riattazione e ristrutturazione sostenute con riferimento agli immobili in esame.

Area Consulenza Fiscale



Emendamento del Governo in materia di TFR

Il Governo recepisce l'**accordo** sottoscritto con le parti sociali il 23 ottobre 2006 in materia di TFR.

Verrà dunque presentato un emendamento alla Legge Finanziaria 2007 che dovrebbe prevedere, per le imprese con **più di 50 dipendenti**, la devoluzione del **100 per cento** del TFR lasciato in azienda al fondo istituito presso l'INPS.

Per le imprese con **meno di 50 dipendenti** il TFR può invece rimanere in azienda ovvero, in applicazione del meccanismo del silenzio-assenso, essere devoluto al fondo di previdenza contrattuale (se presente) o al fondo dell'INPS.

Lavoratori part-time: esenzione per i buoni pasto

L'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 118 del 30 ottobre 2006**, fornisce, rispondendo ad un interpellato, un interessante chiarimento in merito all'imposizione fiscale dei buoni pasto corrisposti ai lavoratori a tempo parziale.

In conseguenza del nuovo orientamento, i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, se fruiscono di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all'**articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR**.

Tali buoni pasto non concorreranno, quali compensi in natura, nei limiti dei **5,29 euro giornalieri**, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore subordinato assunto con contratto a tempo parziale.

Co.co.co. disconosciute e registrazione sui libri obbligatori: risposta ad interpellato

Il Ministero del lavoro, con la **Nota protocollo n. 5220/2006**, interviene in risposta ad un interpellato per chiarire che sulle collaborazioni coordinate e continuative irregolari e successivamente disconosciute si applicano le sanzioni previste per le violazioni in materia di registrazioni sui libri obbligatori.

In particolare, il Ministero ricorda che per i lavoratori parasubordinati sussiste l'obbligo di iscrizione a libro matricola non quella a libro paga. Dette registrazioni, qualora effettuate in seguito all'instaurazione di un rapporto di lavoro parasubordinato, risultano non corrette se il rapporto viene in seguito qualificato come subordinato. Di qui l'applicabilità delle sanzioni previste in materia di registrazioni sui libri obbligatori per i lavoratori subordinati.

Interpellato in materia di ferie non godute

Con la **Nota 26 ottobre 2006, n. 25/15221** il Ministero del Lavoro interviene, in risposta ad un interpellato, per fornire chiarimenti in materia di **monetizzazione delle ferie** maturate e non fruita e dei relativi adempimenti contributivi.

Il ministero, in primo luogo, conferma la possibilità di "monetizzare" le ferie maturate e non godute fino al **29 aprile 2003**, le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l'anno di riferimento nonché le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al "periodo minimo" legale.

Per quanto riguarda invece gli **obblighi contributivi** viene confermata l'impostazione seguita dall'INPS con le circolari n. 186 del 1999 e n. 15 del 15 gennaio 2002.

Cassazione: ruoli distinti nella sicurezza sul lavoro

Con la **Sentenza n. 19965 del 15 settembre 2006** la Corte di Cassazione interviene in merito all'incompatibilità tra gli incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e quello di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nello specifico la Corte è intervenuta per sanzionare l'**illegittimità del licenziamento** di un lavoratore che, già rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si era rifiutato di ricoprire anche l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione; al rifiuto l'azienda aveva proceduto al licenziamento.

La Cassazione ha sottolineato l'**incompatibilità delle due cariche** in oggetto: non possono infatti far capo alla stessa persona i ruoli di controllato e controllore; da qui l'illegittimità del licenziamento.

Rapporti part-time plurimi: obbligo di rispetto dei limiti di orario di lavoro

Il Ministero del Lavoro, con la **Nota prot. 25/14581 del 10 ottobre 2006**, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'instaurazione di più rapporti part-time presso diversi datori di lavoro.

In particolare, il dicastero ha affermato che non è possibile superare con i diversi contratti a tempo parziale i limiti di orario di lavoro stabiliti dal **D.Lgs n. 66/2003**.

Inoltre i datori di lavoro devono garantire al lavoratore part-time il diritto al riposo settimanale.

Dimissioni e diritto all'indennità di disoccupazione

Con la **Circolare 10 ottobre 2006, n. 108** l'INPS interviene in materia di compatibilità tra indennità ordinaria di disoccupazione e cessazione del rapporto di lavoro conseguente a risoluzione consensuale.

L'Istituto segnala di aver ricevuto diverse richieste di chiarimenti riguardo all'applicazione di quanto disposto al **punto e) della circolare n. 163/2003**, e precisamente al caso di un lavoratore dimissionario, in seguito al suo trasferimento ad una diversa sede dell'azienda, quando quest'ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dalla precedente sede di lavoro.

In questo caso, secondo l'INPS, può essere riconosciuta l'indennità di disoccupazione, poiché la volontà del lavoratore è stata **indotta** dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro.

In generale, quando la risoluzione consensuale è da ricondurre a **notevoli variazioni** delle condizioni di lavoro in conseguenza della cessione dell'azienda, così come previsto dalla citata lettera e), può essere riconosciuta l'indennità in esame.

Area Consulenza del Lavoro

Il commercio Europa/Cina e il ruolo della normazione

La recente crescita dei mercati cinesi, in termini sia di importazione che di esportazione, ha fatto delle relazioni con la Cina una questione di massima priorità per le imprese europee. Per questo è stato nominato un esperto di normazione europea in Cina, operante a Pechino nella persona di Klaus Ziegler, la cui missione sarà quella di esplorare lo scenario normativo cinese allo scopo di identificarne nuove esigenze e di promuovere la cooperazione tra l'industria cinese e le sue controparti europee.

Si riporta di seguito l'intervista a Klaus Ziegler, svolta da Networking e pubblicata sul mensile U&C, organo ufficiale di UNI e CEI.

Qual è lo scopo della presenza in Cina di un esperto europeo di normazione?

Vi sono due obiettivi concreti legati a questo ruolo:

- aumentare il livello di conoscenza in Cina del sistema di normazione europeo: in questo senso il ruolo dell'esperto è quello di essere un punto focale nel coordinamento di richieste e di iniziative da parte degli organismi cinesi di infrastruttura della qualità;
- sostenere tutte le azioni europee intraprese in Cina in materia di normazione: l'obiettivo è quello di raccogliere informazioni provenienti dai diversi contatti già presenti nel settore normativo, in modo da identificare e colmare ogni possibile vuoto e rafforzare la coerenza e la compattezza del messaggio europeo.

Cosa farà lei nello specifico a Pechino e a chi sarà rivolto il suo lavoro?

La fase iniziale del progetto -sei mesi- è dedicata alla elaborazione di un piano d'azione, vale a dire un elenco dettagliato di azioni generali, delle loro tempistiche, degli "attori" coinvolti e delle risorse necessarie. In tale piano d'azione verrà inclusa anche la descrizione del contesto cinese, le diverse parti ed i sistemi che costituiscono l'infrastruttura esistente in Cina. Il piano deve essere concordato da tutti i partners del progetto: le tre organizzazioni di normazione, la Commissione europea e l'EFTA.

Come vede il futuro delle relazioni economiche Europa-Cina?

La crescente importanza del mercato cinese, in termini di dimensioni e di tasso di crescita, ha fatto sì che stabilire relazioni più strette diventasse di assoluta priorità per l'industria europea. La normazione, in quanto strumento per l'accesso ai mercati, sta diventando sempre più importante ai fini

di assicurare flussi commerciali tra Europa e Cina. Entrambe le parti ne trarranno vantaggio.

Rispetto alla normazione, l'industria europea come dovrebbe adattarsi alla crescente importanza dell'economia asiatica?

La cooperazione commerciale ha bisogno della normazione: affidarsi a norme comuni garantisce l'interoperabilità dei sistemi ed accettabili norme di sicurezza. Dobbiamo convincere tutti i partners commerciali ad utilizzare tali norme, soprattutto quelle realizzate sotto l'"ombrello" delle organizzazioni internazionali quali ISO, IEC ed ITU. L'approccio che l'Europa ha rispetto alla normazione è un eccellente esempio di come questa cooperazione possa funzionare. E' per questo che credo si debba avere maggiore visibilità sul palcoscenico internazionale.

Ci danneggiamo con le nostre stesse mani trasferendo tecnologia e norme in Cina?

Mi servirebbe una sfera di cristallo per rispondere a questa domanda....lo credo che non abbiamo scelta: o tentiamo di coinvolgere la Cina in un dialogo su come si produce e si progetta in termini commercialmente corretti, oppure resteremo fuori dall'economia mondiale dotato del più alto tasso di crescita. Una cosa è certa, non possiamo fermare lo sviluppo della Cina quale principale partner commerciale. Il dialogo con la Cina dovrebbe assicurare che tutti i partners commerciali operino per un vantaggio reciproco e con le stesse regole. Per esempio, in qualità di produttore di primaria importanza di beni basati su norme, la Cina è leader anche nel settore delle licenze. E' indubbio che possa esserci il desiderio da parte di questo paese di ridurre il flusso verso l'esterno delle entrate legate alle licenze ed aumentare, invece, quello verso l'interno e trarne benefici economici.

Qual è il punto di forza del sistema europeo di normazione nell'economia globale?

La normazione europea, per definizione, consente a 29 paesi l'accesso ai mercati - nessun altro sistema al mondo è in grado di farlo. Il sistema europeo è volontario, arriva sino alla legislazione europea attraverso la presunzione di conformità ed è perfettamente integrato negli sforzi normativi internazionali. L'Europa opera a livello globale, grazie alla forza della sua industria, e all'uso del suo sistema normativo, assolutamente unico, come strumento. Questo è il messaggio che intendo diffondere in Cina.

Area Qualità e Certificazione

NOVITÀ IN TEMA DI SICUREZZA DEL LAVORO OBBLIGO FORMATIVO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Riteniamo utile ricordare nuovamente che il D. Lgs. n. 195/03, entrato in vigore l'8 agosto 2003, ha definito i nuovi requisiti per la qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

In tutti i casi in cui la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non sia ricoperta direttamente dal datore di lavoro (che deve essere inteso il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto, che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa) il soggetto al quale viene affidato tale incarico deve soddisfare specifici requisiti stabiliti dal suddetto decreto e precisamente:

1. Un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
2. Un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul

luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

3. Un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di:
 - a) natura ergonomica e psico-sociale;
 - b) organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative;
 - c) tecniche di comunicazione in azienda
 - d) relazioni sindacali.

In attuazione degli obblighi suddetti, dovranno essere frequentati i seguenti corsi di formazione:

- A. Frequenza ad un corso di base di minimo 28 ore – Modulo A
- B. Frequenza ad un corso di formazione da 12 a 68 ore, secondo il settore lavorativo e la tipologia dei rischi prevedibilmente presenti – Modulo B
- C. Frequenza ad un corso di formazione di 24 ore – Modulo C
- D. Aggiornamento minimo quinquennale da 28 a 60 ore

La formazione sopracitata varia in funzione delle seguenti condizioni:

RSPP nuovi	Tutti i moduli A, B e C e l'aggiornamento quinquennale
RSPP con meno di 3 anni di anzianità	Tutti i moduli C e B e l'aggiornamento quinquennale
RSPP con più di 3 anni di anzianità	Solo il modulo C e l'aggiornamento quinquennale

I termini per ottemperare agli obblighi introdotti dal decreto scadono il 15/02/2007.

Si invitano tutte le aziende interessate a prendere contatto con l'ufficio ambiente-sicurezza di Confartigianato Sistema Cesena territorialmente competente per valutare la propria posizione ed adempiere agli obblighi entro i termini di legge.

LAVORI IN QUOTA

Il D.Lgs. 235/03 impone al datore di lavoro prima di montare un ponteggio di redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio detto Pi.M.U.S. e si deve assicurare che il ponteggio sia montato, smontato e trasformato sotto la sorveglianza di un preposto e a opera di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata.

Il suddetto decreto è entrato in vigore il 19/07/2005 e dopo tale data i lavoratori adibiti alle operazioni indicate nel decreto, devono obbligatoriamente aver frequentato i corsi di formazione. I lavoratori che al 19/07/2005 già svolgevano tali mansioni, per almeno due anni e tre anni per i preposti, dovranno obbligatoriamente frequentare i corsi entro il 19/07/2007.

Il percorso formativo si articola in 28 ore complessive più una prova di verifica finale.

Al fine di organizzare nel migliore dei modi la formazione e per fornire l'assistenza per la redazione dei piani di montaggio, uso e smontaggio, invitiamo le aziende interessate a prendere contatto, quanto prima, con l'ufficio ambiente-sicurezza di Confartigianato Sistema Cesena territorialmente competente.

DELEGA IN MATERIA DI SICUREZZA

Il D.Lgs. 626/94 individua nel datore di lavoro, l'attore principale per il governo della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro ha quindi grandi responsabilità in materia di tutela dei lavoratori e sono previste pesanti sanzioni sia amministrative che penali a suo carico quando non si ottempera agli obblighi di legge.

Vogliamo riferirci in particolare alle società in cui tutti i soci hanno la legale rappresentanza.

In questi casi occorre evidenziare che in assenza di deleghe relative alla sicurezza, incombono su tutti i soci gli obblighi posti a carico del datore di lavoro.

Pertanto la presenza di un socio amministratore nominato RSPP, in assenza di specifica delega, non solleva gli altri soci dalle proprie responsabilità e quindi, in questi casi, gli organi di vigilanza, in caso di inosservanze, elevano le contravvenzioni a carico di tutti i soci.

Invitiamo tutte società alla verifica di tale aspetto molto importante e delicato, in particolare occorre verificare se nei patti sociali è stato riportato a chi compete la responsabilità in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro oppure se è presente la delega specifica.

Area Ambiente e Sicurezza



Finanziamenti innovazione e ricerca

Bando I TECH-OFF

Le richieste di accesso all'incubatore per le imprese dei settori Ict e multimedia devono essere presentate entro il 20 novembre

C'è tempo fino al prossimo **20 novembre** per presentare le richieste di accesso alle fasi di pre-incubazione e incubazione di I TECH-OFF, l'incubatore per imprese che operano nei settori Ict e multimedia, che rappresenta l'unica struttura dell'Emilia-Romagna di supporto alla creazione di impresa in questi settori.

Obiettivo principale di I TECH-OFF è accompagnare e far crescere giovani imprese, che propongono prodotti e servizi legati alle tecnologie dell'informatica e delle telecomunicazioni, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con esperti del settore e accedere a strumenti di sviluppo avanzati.

Destinatari dell'incubatore possono essere persone fisiche (singole o in gruppo) provenienti dal sistema formativo, dal sistema della ricerca o dal mondo del lavoro, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna o imprese di recente costituzione con sede legale e operativa nella regione Emilia-Romagna.

I TECH-OFF (Information TECHnology spin-OFF) è un incubatore di imprese dei settori ICT e multimedia.

I TECH-OFF offre servizi e assistenza alle imprese nella delicata fase di avvio. Sono state previste tre fasi di intervento, cui corrispondono requisiti di accesso, servizi e finalità diversi:

pre-incubazione; incubazione; post-incubazione

Con sede principale a Bologna, I TECH-OFF opera su tutto il territorio regionale e rappresenta l'unica struttura regionale di supporto alla creazione di impresa nei settori ICT e multimedia. Attraverso questo intervento I TECH-OFF intende contribuire al trasferimento dei risultati della ricerca pubblica verso nuovi servizi e nuovi prodotti, incoraggiando la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese.

I progetti

I TECH-OFF si rivolge sia a progetti di creazione di impresa che a nuove imprese che offrono prodotti e/o servizi legati alle tecnologie dell'informatica e delle telecomunicazioni, quali ad esempio applicazioni multimediali, prodotti o servizi per la sicurezza delle reti e dei dati e per la telepresenza, applicazioni web e applicazioni e servizi nel campo radiomobile.

I beneficiari possono essere:

- persone fisiche (singole o in gruppo) provenienti dal sistema formativo, dal sistema della ricerca o dal mondo del lavoro, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna
- imprese di recente costituzione con sede legale e operativa nella regione Emilia-Romagna

Bando 2006 per lo sviluppo della cooperazione

La Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dei propri compiti istituzionali in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 11, indice un bando per la concessione di contributi a sostegno di progetti di promozione e sviluppo della cooperazione presentati da enti cooperativi, o loro consorzi, non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. I **progetti** ammessi a selezione potranno essere sostenuti con un contributo massimo di Euro 100.000,00. **I progetti dovranno avere una durata non superiore a 8 mesi.** Essi potranno tuttavia prevedere una proiezione pluriennale, ma dovranno essere articolati in fasi, o sub-progetti, chiaramente identificabili. Gli interessati dovranno far pervenire i progetti, accompagnati da apposita domanda di contributo in carta da bollo, in duplice copia e in plico chiuso con l'indicazione «bando 2006» esclusivamente a: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione III, vicolo D'Aste, 12 - 00159 Roma, Palazzina B, Piano I.

Il bando integrale e' disponibile sul sito Internet del Ministero all'indirizzo: <http://www.attivitaproduttive.gov.it> alla voce «Cooperative» della sezione «Servizi».

Area Finanziaria – Crediti speciali



Novembre 2006

mercoledì 15 novembre

➤ CONTRIBUENTI FORFETTARI (MINIMI) E MINORI (SUPERSEMPLIFICATI)

Termine per l'annotazione delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente e dei compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini IVA

➤ EMISSIONE FATTURE DIFFERITE

Termine ultimo per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni eseguite nel mese precedente (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72)

➤ ANNOTAZIONE FATTURE, RICEVUTE E/O SCONTRINO FISCALE REALTIVI AL MESE PRECEDENTE

Termine ultimo per l'annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore a euro 154,94 e per la registrazione delle operazioni relative al mese precedente per le quali si è rilasciato scontrino o ricevuta fiscale

➤ ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Termine per l'annotazione dei compensi del mese precedente conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale

giovedì 16 novembre

➤ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE e ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati del mese precedente e delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione

➤ IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

➤ IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Termine per procedere alla liquidazione e al versamento dell'imposta a debito relativa al mese precedente

➤ IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amm.ne finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

➤ IVA LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE

Termine per procedere alla liquidazione e al versamento dell'imposta eventualmente a debito (terzo trimestre 2006)

➤ CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCianti

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi IVS (III quota fissa 2006)

➤ CONTRIBUTI INPS MENSILI E RELATIVI ALLA GESTIONE SEPARATA

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti e del contributo previdenziale sui compensi corrisposti agli assimilati ed autonomi senza propria cassa, nel mese precedente

➤ PREMIO INAIL

Versamento della rata del premio INAIL (IV rata)

lunedì 20 novembre

➤ IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione (mese di ottobre)

➤ CONTRIBUTI ENASARCO

Termine per il versamento dei contributi da parte del mandante (III trimestre 2006)

giovedì 30 novembre

➤ MODELLO 730 / 2006

Termine ultimo per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) degli importi risultanti dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) o dal Mod. 730-4 (seconda o unica rata di acconto per il 2006)

➤ DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. UNICO 2006 - VERSAMENTO ACCONTI

Termine ultimo per il versamento della seconda o unica rata d'acconto IRPEF, IRES e IRAP (seconda o unica rata di acconto per il 2006)

➤ CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCianti

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi IVS (II rata di acconto 2006 sul reddito eccedente il minimale)

➤ CONTRIBUTI FASI

Versamento dei contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali (trimestre ottobre - dicembre 2006)

➤ MODELLO DM10/2

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti (mese di ottobre)

➤ DENUNCIA EMENS

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (mese di ottobre)

➤ REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE IN CORSO AL 4/07/2006

Presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare in corso al 4/07/2006, assoggettati ad IVA in base alle norme previgenti e versamento dell'imposta di registro proporzionale dovuta (2% o 1%).